

COMUNE DI BAONE

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 13-02-2023

OGGETTO	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E
	SEGUENTI LEGGE 145/2018) - ANNUALITA' 2023.

Oggi **tredici** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 11:25, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
CORSO FRANCESCO	SINDACO	Presente
ROVARIN SILVIA	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
FERRARETTO SIMONE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
GALLANA LAURA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BIANCHIN ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

5	0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE SEGRETARIO COMUNALE SCHIVO DOTT.SSA SONIA.

CORSO FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) - ANNUALITA' 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sentito in merito l'Assessore competente;

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, "le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

Rilevato che nel bilancio di previsione/provvisorio sono presenti le seguenti poste contabili:

0	Spese destinate all'acquisto di beni e servizi	€	931.060,00;
	(macro aggregato 103, 201, 202)		
0	Spese destinate all'acquisto di beni e servizi	€	280.080,00;
	finanziate da entrate a natura vincolata		
0	Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette	€	650.980,00;
	(macro aggregato 103, 201, 202)		
0	Stock del debito al 31/12/2021	€	49.185,80;
0	Stock del debito al 31/12/2022	€	31.859,81;
0	Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2022	€ 1	.280.317,93;
0	Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2022		14,87

Rilevato che:

- o l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta del 35,23%;
- o l'ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 14,87;

Rilevato pertanto che:

- o le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2023 sono pari ad € 650.980,00;
- la percentuale di accantonamento è pari al 2% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
- o alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2023 è pari ad € 13.019,60;
- o in sede di bilancio di previsione l'Ente ha inteso accantonare nella funzione 20 "Fondi ed accantonamenti" programma 03 "Altri fondi" la somma di € 13.019,60 al fine di poter far fronte, come espresso in nota integrativa, al dovuto accantonamento oggetto di deliberazione;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in € 13.019,60 il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2023;
- 2. Di prelevare la somma di € 13.019,60 dal capitolo 9215 denominato "Fondo garanzia debiti commerciali" che presenta la necessaria disponibilità assegnata in sede di bilancio di previsione per far fronte alle necessità di detto accantonamento come in nota integrativa espressamente palesato;
- 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere operative le statuizioni in essa contenute:
- 4. Di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
 - A) pareri dei Responsabili dei Servizi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
- 2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 3. di disporne la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente, unitamente ai relativi allegati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.;
- 4. di disporne l'inserimento nell'elenco dei provvedimenti degli organi politici all'interno dell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale; 5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 al fine di rendere operative le statuizioni in essa contenute.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 7 del 09-02-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) - ANNUALITA' 2023.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO 0 CORSO FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE SCHIVO DOTT.SSA SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.